ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI INTERESSE DEI COMUNI

MISURE FINANZIARIE URGENTI PER GLI ENTI LOCALI

Legge 23 giugno 2014, n. 89 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

A cura di Eugenio Piscino
e Mariaconcetta Salemi

8 luglio 2014

Art. 8.
Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità»;
b) all'articolo 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Le pubbliche amministrazioni-pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata»;
c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti". A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti". Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata».

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le ***pubbliche amministrazioni*** *di cui* ***all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,*** *riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di:*
a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni;
c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle ***pubbliche*** *amministrazioni di cui* ***all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33****.*
Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50.

8. ***Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche*** *amministrazioni* ***di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33****, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:*
a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ***e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163****, a ridurre gli importi dei contratti in essere* ***nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria,*** *aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. È fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza*

alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le ***pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33****, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;*

Il comma 1 dell'articolo 8, interamente riformulato nel corso dell'esame del provvedimento al Senato (che incorpora anche il comma 2 del testo originario del decreto, che viene conseguentemente soppresso), specifica alcuni obblighi di pubblicazione dei dati concernenti la spesa delle pubbliche amministrazioni. In seguito alle modifiche introdotte in Senato, la disposizione è formulata come novella all'art. 29 del d.lgs. n. 33/2013, ai sensi del quale le amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha riordinato in un unico corpo normativo le disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione). In particolare, il decreto contiene alcune disposizioni di carattere generale, disciplina gli obblighi di trasparenza in capo alle p.a., distinti a seconda della tipologia di informazioni a cui si riferiscono, nonché il regime delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. La tipologia più ampia di obblighi, disciplinati nel decreto, riguarda la pubblicazione di informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (articoli 13-28). Un secondo gruppo di pubblicazioni obbligatorie riguarda l'uso delle risorse pubbliche (articoli 29-31) e comprende la pubblicità dei dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo, nonché le informazioni degli immobili posseduti e i dati relativi ai risultati del controllo amministrativo-contabile. Per garantire il buon andamento delle amministrazioni, il decreto riordina altresì le disposizioni relative ad obblighi concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati (articoli 32-36). Tali disposizioni si applicano alle pubbliche amministrazioni, qualificate mediante rinvio all'elenco di cui all'articolo 1, co. 2, D.lgs. 165/2001. L'applicabilità alle società partecipate dalle p.a. e a quelle dalle stesse controllate, nonché agli enti pubblici nazionale è limitata alle "attività di pubblico interesse" disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione europea. E', infine, prevista una clausola di adeguamento alle disposizioni sulla trasparenza per le autorità indipendenti nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. In particolare, la novella al comma 1 del citato articolo 29 completa tale obbligo richiedendo alle amministrazioni anche la pubblicazione dei documenti e degli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione.

Il comma 4 stabilisce che la riduzione complessiva per l'anno 2014 (2,1 miliardi) sia così ripartita tra i diversi livelli di governo:
a) 700 milioni da regioni e province autonome;

b) 700 milioni dalle autonomie locali, di cui 340 milioni dalle province e dalle città metropolitane e 360 milioni dai comuni;
c) 700 milioni dalle amministrazioni dello Stato (amministrazioni centrali e altri enti ed organismi, anche costituiti in forma societaria).
La medesima riduzione è disposta, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015 per le amministrazioni locali.
In sostanza, poiché le riduzioni di spesa per il 2014 sono riferite a 8 mesi (a decorrere dal 24 aprile 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge) per il 2015 e le annualità successive la riduzione va conteggiata sull'intero anno. Pertanto gli importi indicati per il 2014 (riferiti al secondo e terzo quadrimestre dell'anno) vanno incrementati del 50 per cento. Come desumibile dalla tabella allegata alla relazione tecnica (A.S. 1465), a decorrere dal 2015 la riduzione di spesa sarà così determinata:
a) 1.050 milioni da regioni e province autonome;
b) 1.050 milioni dalle autonomie locali, di cui 510 milioni dalle province e dalle città metropolitane e 540 milioni dai comuni.
Per le amministrazioni dello Stato (lettera c), l'ultimo periodo del comma 4 specifica che dal 2015 si provvede secondo i criteri e nelle misure indicate all'articolo 50. In sostanza, la riduzione a decorrere dal 2015 è pari a 300 milioni, quali riduzioni di acquisti di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato (indicati dall'Allegato C del decreto-legge), a cui si aggiungono 105 milioni quali minori trasferimenti a enti e organismi anche costituiti in forma societaria per la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi.

Il comma 8 - ferme restando le modalità di flessibilità previste dal successivo comma 10 per le regioni e dall'articolo 47, comma 2 per le province e città metropolitane, e comma 7 per i comuni, come specificato dal Senato - autorizza le amministrazioni pubbliche indicate dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 33 del 2013 alla riduzione del 5 cento degli importi dei contratti in essere, nonché – come disposto dal Senato – dei contratti relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, per tutta la durata dei contratti, con facoltà delle parti di rinegoziare le prestazioni contrattuali (lettera *a)*).
Il Senato ha altresì specificato che tale riduzione deve essere effettuata salvaguardando quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), agli articoli 82, comma 3-*bis* e 86, comma 3-*bis*, relativi, rispettivamente alla determinazione del criterio del prezzo più basso e ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse,.
E' altresì fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto senza alcuna penalità entro 30 giorni dalla comunicazione di volontà da parte dell'amministrazione di operare la riduzione; in tal caso le amministrazioni possono, al fine di ottenere comunque la disponibilità di beni e servizi necessari, accedere a convenzioni-quadro ovvero procedere con affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici.

Art. 9.

Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, ***senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.***

2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la ***Conferenza unificata*** *sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la* ***Conferenza unificata****, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal* ***Ministero*** *dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.*

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, ***450*** *e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,* ***convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,*** *con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri****, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,*** *da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,* ***sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,*** *entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma* ***9****, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A.* ***o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2*** *per lo svolgimento delle relative procedure.* ***Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) dalle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore.*** *Con il decreto di cui al* ***presente comma*** *sono, altresì, individuate le* ***relative*** *modalità di attuazione.* ***È comunque fatta salva la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.***

4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo ***12*** *aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:*

«3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo ***18*** *agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici* ***anche delle province****, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono* ***acquisire beni e servizi*** *attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.* ***L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.***

5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.

6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la facoltà per le regioni di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con ***il Ministero dell'economia e delle finanze*** *apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

*7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111, nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza, la predetta Autorità, a partire dal 1º ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce****, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi,*** *alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1º ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.*

8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, ***di cui al comma 3,*** *è istituito, nello stato di previsione*

del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui ***ai commi 1 e 2****, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo.*

*10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'****articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244****, conseguiti negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro, oltre che per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'****articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95****, convertito, con modificazioni, dalla* ***legge 7 agosto 2012, n. 135****. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.*

Il comma 1 dispone l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) - dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte:

- Consip S.p.A.;
- una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006).

Tale comma ha previsto la costituzione facoltativa, da parte delle regioni, di centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio. L'art. 3, comma 34, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), definisce «centrale di committenza» un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

Il comma 2 prevede che i soggetti, diversi rispetto al comma precedente, che espletano attività di centrale di committenza faranno richiesta di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, preposta a tale incarico. Tuttavia, il compito di definire i requisiti per l'iscrizione spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto, di concerto con il MEF da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. in oggetto previa intesa con la Conferenza Unificata. Tra tali requisiti vengono menzionati il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, i valori di spesa considerati rilevanti per acquisire beni e servizi. Sempre con il medesimo decreto verrà istituito un tavolo tecnico dei soggetti aggregatori che sarà coordinato dal Ministro dell'Economia. Inoltre, il presente comma prevede l'istituzione, con apposito D.P.C.M., del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Relativamente alle modalità di emanazione, viene stabilito che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà essere adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza Unificata.

Il comma 3 demanda ad un altro D.P.C.M. l'individuazione delle categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali si prevede l'obbligo di ricorrere alla CONSIP o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure.
Con il medesimo D.P.C.M. sono, altresì, individuate le modalità di attuazione del presente comma. Il comma in esame individua, altresì, i seguenti soggetti obbligati:

- amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie;
- regioni ed enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni;
- enti del servizio sanitario nazionale.

Relativamente alle modalità di emanazione del citato D.P.C.M., il presente comma dispone che esso venga adottato entro il 31 dicembre di ogni anno d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse disponibili, ai sensi del comma 9. Inoltre, tale DPCM deve essere emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita l'AVCP.

Il comma 4 riscrive la disciplina relativa all'acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte dei piccoli comuni dettata dal comma 3-*bis* dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici. Oltre alla sostituzione del termine "centrale di committenza" con quello di "soggetto aggregatore", le principali novità introdotte dal comma in esame sono le seguenti:

- il campo di applicazione della disciplina, in precedenza limitato ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, viene esteso a tutti i comuni non capoluogo di provincia;
- il ricorso a un'unica centrale di committenza (soggetto aggregatore) non è più considerato obbligatorio, ma si prevede che l'acquisizione di lavori, beni e servizi avvenga nell'ambito delle unioni di comuni ovvero tramite un accordo consortile tra i comuni medesimi, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore;
- tra le varie opzioni percorribili dal Comune nell'acquisizione di lavori, beni e servizi, viene introdotta la possibilità di ricorrere alle province;
- viene eliminata la deroga (recentemente introdotta dal comma 343 della legge di stabilità 2014) alla disciplina in questione, per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro;
- nel corso dell'esame al Senato la parte della disposizione che consente ai comuni di avvalersi dei competenti uffici, è stata estesa al fine di includere, tra questi ultimi, anche competenti uffici delle province;
- viene mantenuta, nella sostanza, la parte della norma che consente di operare gli acquisti secondo il canale alternativo degli strumenti elettronici di acquisto. Nel corso dell'esame al Senato è stato tuttavia chiarito che tale canale alternativo opera limitatamente all'acquisizione di beni e servizi.

Alla luce delle modiche introdotte, nell'acquisizione di lavori, beni e servizi, i Comuni non capoluogo di provincia potranno optare, a decorrere dal 1° luglio prossimo11, per una delle seguenti opzioni alternative:

- procedere nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;

- costituire un apposito accordo consortile tra comuni e avvalersi dei competenti uffici;
- ricorrere ad un soggetto aggregatore;
- ricorrere alla province;
- utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi, gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla CONSIP o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

In caso di inosservanza delle procedure di acquisizione previste dal comma in esame è stato previsto che l'AVCP non rilasci ai comuni non capoluogo di provincia il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, i commi 5 e 6 prevedono che, entro il 31 dicembre 2014, le regioni costituiscano ovvero designino, ove non esistente, un soggetto aggregatore, precisando che, in ogni caso, il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.
In alternativa, ferma restando la facoltà per le regioni di costituire centrali anche unitamente ad altre regioni che operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio, si prevede che le regioni possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, sulla base delle quali Consip SpA svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale.
L'esperienza dei prezzi di riferimento nel settore sanitario, elaborati dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in forza del disposto dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e resi disponibili, secondo il termine fissato dalla legge, sin dal 1º luglio 2012, con un procedimento la cui legittimità è stata confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa, ha mostrato che attraverso tale strumento è stato reso possibile perseguire risparmi considerevoli per lo Stato.

Di conseguenza, il comma 7 intende estendere tale meccanismo di conseguimento dei risparmi a tutta la platea di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche. In particolare, si prevede che, a partire dal 1º ottobre 2014, nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza, l'AVCP fornisca, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggior efficienza di beni e servizi tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione e pubblichi nel proprio sito i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisiti di tali beni e servizi. Si evidenzia che sono esplicitamente fatte salve le disposizioni in materia di interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della pubblica amministrazione e di razionalizzazione della spesa sanitaria di cui al citato decreto-legge n. 98 del 2011.
Inoltre, il comma 7 prevede che i prezzi di riferimento, pubblicati dall'Autorità e aggiornati entro il 1º ottobre di ogni anno, siano utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscano prezzo massimo di

aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi della vigente normativa in materia di acquisto di beni e servizi, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. La norma prevede, altresì, la nullità dei contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo.

La normativa prevista dal comma 8 stabilisce, poi, che in fase di prima applicazione la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Il comma 9 istituisce un Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, di cui al comma 3, destinato al finanziamento delle attività svolte dai predetti soggetti aggregatori, di cui al comma 1 e 2, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Si precisa, altresì, che il predetto Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e si rinvia ad un decreto del medesimo Dicastero la definizione dei criteri di ripartizione delle relative risorse.

Infine, il comma 10 dispone il finanziamento, per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro, delle attività svolte da Consip SpA nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle pubbliche amministrazioni, mediante gli avanzi di gestione conseguiti, negli anni 2012 e 2013, dalle Agenzie fiscali ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ASFEL
ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Art. 10.
Attività di controllo

*1. I compiti di **vigilanza** sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi sono attribuiti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che li esercita secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.*

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità:
a) può avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto;
b) riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati e i documenti di cui al comma 4, lettere a) e b);
c) trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni.

*3. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'**articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488** cui è stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 10 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente il Ministero pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate.*

*4. Entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 trasmettono all'Osservatorio **centrale** di lavori, servizi e forniture **dell'Autorità**:*
a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, in essere alla data del 30 settembre 2014;
*b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura Decreto-legge del 24 aprile 2014 n. 66 -negoziata ai sensi degli o del , **articoli 56 57 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163** ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'**articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006** in cui sia stata presentata una sola offerta valida.*

5. Con deliberazione dell'Autorità sono stabilite le modalità di attuazione del comma 4 e individuati, in particolare,i dati oggetto della trasmissione.

Il comma 1 dell'articolo in esame affida alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) i compiti di vigilanza (come dispone il testo approvato dal Senato: nel testo iniziale infatti si fa riferimento a "compiti di controllo") sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, disponendo che li eserciti secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

A tal fine il comma 2 stabilisce che l'Autorità:

a) può avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello Stato e di altri enti, organismi ed amministrazioni pubblici, sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto;
b) riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati sui contratti in essere che, in base al comma 4, devono essere trasmessi all'Osservatorio istituito presso l'Autorità. Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire, e in tal caso disciplinare, se i dati e i documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dovranno essere trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici anche successivamente alla scadenza del 30 settembre 2014 fissata in tale disposizione e richiamata dalla lettera b) del comma 2;
c) trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni.

La norma del comma 3 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, l'individuazione delle prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi della vigente normativa in materia di acquisto di beni e servizi, cui è stato possibile ricorrere tra il 1º gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Si prevede, altresì, che entro dieci giorni dall'emanazione del suddetto decreto il Ministero medesimo pubblichi nel proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate.

Infine, i commi 4 e 5 prevedono che, entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ovvero le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti), siano tenute a trasmettere all'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo modalità individuate con deliberazione dell'AVCP, i dati, già menzionati in precedenza, relativi ai contratti in essere alla medesima data attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 in essere alla data del 30 settembre 2014, nonché ai contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata o di procedura aperta o ristretta in cui sia stata presentata una sola offerta valida.

Art. 13.
Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate

1. A decorrere dal 1 maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso ***fatti salvi gli eventuali*** *limiti retributivi* ***in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite*** *disposizioni legislative, regolamentari e statutarie****, qualora inferiori al limite fissato dal*** *presente articolo.*

5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.

L'articolo 13 prevede che, dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo, di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, è pari a 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.
Viene quindi specificato, nella formulazione approvata dal Senato, che sono fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore alla data del 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al suddetto limite.
Gli articoli 23-bis e 23-ter del D.L. n. 201/2001 (e le previsioni dell'art. 1, c. 471-474, L. n. 147/2013, che sono intervenute sulla materia) prescrivono che il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione costituisca parametro massimo di riferimento per la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (inclusi i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo) con pubbliche amministrazioni statali e con società dalle stesse partecipate. La determinazione puntuale è stata rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: il D.P.C.M. del 23 marzo 2012 ha quantificato in 293.658,95 euro tale indice.
Per il 2014, secondo la comunicazione della Funzione pubblica del 3 febbraio 2014, la retribuzione-soglia per il 2014 è pari a 311.658,53 euro (avendo con nota n. 6651 del 23 gennaio 2014 il Ministero della giustizia comunicato al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze che nell'anno 2013 il trattamento economico annuale del primo presidente della Corte di cassazione, comprensivo di tutti gli emolumenti spettanti in virtù della carica ricoperta, è stato di quell'importo).
Il precedente "tetto", dunque, commisurato al trattamento del Primo presidente della Corte di cassazione, non era, di per sé, un indice fisso, considerato che la retribuzione del singolo magistrato che rivesta la carica è determinata da fattori individuali di anzianità di carriera, e vi è insito l'automatico adeguamento alla retribuzione percepita nel corso degli anni.

Pertanto, rispetto alle disposizioni vigenti, introdotte a partire dal 2011, il parametro muta e non è più costituito dal trattamento economico (variabile) di una figura pubblica in una posizione apicale (nella specie: il primo Presidente della Corte di Cassazione), ma da una cifra fissa (240.000 euro annui al lordo dei contributi e degli oneri fiscali a carico del dipendente), priva di meccanismi di rivalutazione.

Per quanto riguarda i destinatari della norma, il comma 1 dell'art. 13 fa espresso riferimento agli articoli 23-bis e 23-ter del D.L. n. 201/2001.
L'art. 23-ter del D.L. 201/2001 fa riferimento a chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, compreso il c.d. personale non contrattualizzato. Successivamente, la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha esteso l'applicazione dell'articolo 23-ter, specificando che il parametro ivi stabilito trovi applicazione, dal 1° gennaio 2014, nei confronti di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni "di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001", incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo D.lgs. n. 165/2001, e con le autorità amministrative indipendenti (art. 1, c. 471). La legge n. 147/2013 ha stabilito, altresì, che tali disposizioni si applichino anche agli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle precitate amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 (art. 1, c. 472). L'art. 23-bis del D.L. n. 201/2011 prevede un "tetto" differenziato per fasce (sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi) delle società non quotate. I commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 23-*bis* specificano che il compenso stabilito dai consigli di amministrazione ed il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate controllate (direttamente o indirettamente) dalle pubbliche amministrazioni non può comunque essere superiore al trattamento del primo Presidente della Corte di cassazione.

Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stato introdotto il comma 5-bis, che pone obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, c. 3, L. n. 196/2009.
In particolare, tali amministrazioni devono pubblicare nel proprio sito internet i dati relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse. La disposizione sembrerebbe far riferimento alla necessità di garantire la trasparenza sui compensi percepiti da componenti di consigli di amministrazione, che siano contemporaneamente membri di organi societari o di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni medesime.
Tuttavia, la disposizione individua quali destinatarie dell'obbligo di pubblicità le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, nel cui elenco rientrano tutte le amministrazioni dello Stato centrale, gli organi costituzionali, le amministrazioni locali e regionali, varie categorie di enti pubblici nazionali e territoriali.

Art. 14.
Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

*1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'**articolo 6,comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78**, convertito dalla **legge 30 luglio 2010, n. 122** e all'**articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 30 ottobre 2013,n. 125**, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'**articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196**, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.*

*2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'**articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165**, e i limiti previsti dall'**articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78** convertito, con modificazioni, dalla **legge 30 luglio 2010, n. 122** e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica(ISTAT) ai sensi dell'**articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196**, con esclusione delle Università,degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.*

*4. Gli incarichi e i contratti in corso **possono essere** rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore **della legge di conversione** del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.*

L'articolo 14 pone limiti di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca (comma 1) e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 2). Tali disposizioni si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione della norma le Università, gli istituti di formazione, gli enti di ricerca e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 1 pone, a decorrere dall'anno 2014, il divieto per le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore ad una determinata percentuale della spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012. Più precisamente, si ha divieto di conferimento di incarichi di consulenza, studio e

ricerca, se nell'anno la spesa complessiva per tali incarichi varchi le seguenti soglie rispetto alla spesa complessivamente sostenuta per il personale nel 2012 (riferimento fisso):

- il 4,2 per cento per le amministrazioni con spesa di personale fino a 5 milioni;
- l'1,4 per cento per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni.

Pertanto, una amministrazione che nel 2012 ha sostenuto una spesa per il personale pari a 4 milioni di euro, applicando la soglia del 4,2 per cento, potrà conferire incarichi fino a 168.000 euro (4.000.000*4,2/100). Per una amministrazione con una spesa di personale che nel 2012 è risultata pari a 30 milioni, il limite sarà pari a 420.000 euro (30.000.000*1,4/100).
Di conseguenza, mentre per l'anno in corso il vincolo di spesa posto dall'articolo in esame potrebbe rendere necessario per le amministrazioni interessate intervenire sui rapporti in corso (come consentito dal comma 4) per gli anni 2015 e successivi le amministrazioni stesse, in sede di predisposizione del bilancio annuale, dovranno definire preventivamente l'ammontare complessivo delle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca.
Tali limitazioni di spesa (e conseguenti riduzioni in bilancio) sono realizzate ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per tali incarichi, quali dettate:

- dall'articolo 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010, il quale ha stabilito che a decorrere dal 2011 la spesa annua in questione non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009;
- dall'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 101 del 2013 che ha ulteriormente ristretto il suddetto limite, stabilendo che la spesa in esame non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 6 comma 7 del D.L.78/2010 suddetto.

A seguito di tali disposizioni, pertanto, la spesa per gli incarichi di consulenza risulta già drasticamente ridotta rispetto a quella 2009, risultando pari, nell'anno in corso e poi nel 2015, a, rispettivamente, circa il 16 e poi 12 per cento di quella sostenuta nel 2009.
Rispetto a tali limiti, la norma in esame pone un diverso criterio di contenimento della spesa riferito ad un nuovo e differente parametro, costituito, come si è detto, dalla spesa per il personale. In proposito sarebbe opportuno chiarire meglio il rapporto tra normativa vigente e nuove disposizioni, anche per prevenire possibili questioni in sede di applicazione delle stesse, atteso che i differenti parametri di riferimento daranno sicuramente luogo a due diversi limiti di spesa. Ciò vale anche per quanto disposto dal comma 2 in ordine ai limiti sui contratti di collaborazione.

Analogamente il comma 2 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali contratti sia superiore ad una determinata percentuale della spesa per il personale dell'amministrazione che stipula tali contratti come risultante dal conto annuale del 2012.
Più precisamente: si ha divieto di conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca, se nell'anno la spesa complessiva per tali contratti di collaborazione varchi la seguente soglia rispetto a quella sostenuta per il personale nel 2012 (riferimento fisso):

- il 4,5 per cento, per le amministrazioni con spesa di personale fino a 5 milioni;
- l'1,1 per cento, per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni.

Pertanto, una amministrazione che nel 2012 ha sostenuto una spesa per il personale pari a 4 milioni di euro, applicando la soglia del 4,5% per cento, potrà stipulare contratti co.co.co fino

a 180.000 euro (4.000.000*4,5/100). Per una amministrazione con una spesa di personale che nel 2012 è risultata pari a 30 milioni, il limite sarà pari a 330.000 euro (30.000.000*1,1/100).
Anche in questo caso restano ferme le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per i contratti co.co.co previste, circa i requisiti dei soggetti prestatori della collaborazione, dall'articolo 7, commi da 6 a 6-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, quanto ai limiti quantitativi, dall'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010: tale ultima disposizione prevede in particolare che le pubbliche amministrazioni avvalersi di personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell' anno 2009.

Il comma 4, come modificato dal Senato, prevede che gli incarichi e i contratti co.co.co. in corso possano essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame per assicurare l'osservanza dei limiti di spesa posti dai precedenti commi. Il testo originario poneva l'obbligo di rinegoziare tali contratti entro il 24 maggio 2014 (30 giorni dal 24 aprile 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge). Si ricorda che i risparmi di spesa previsti dal presente articolo 14 sono già ricompresi nella riduzione complessiva della spesa per beni e servizi (200 milioni nel 2014 e 300 milioni a decorrere del 2015), quantificata dall'articolo 8 del decreto-legge in esame, come peraltro specificato dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 50.

ASFEL
ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Art. 15.
Spesa per autovetture

1. Il ***comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*** *convertito, con modificazioni, dalla* ***legge 7 agosto 2012, n. 135****, è sostituito dal seguente:*
«2. A decorrere dal 1º maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. ***e sulla rete delle strade provinciali e comunali****, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.».*

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e dall'articolo 1, commi da 1 a 4-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. ***Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove il predetto decreto non risulti adottato, opera in ogni caso il limite sopraindicato.***

L'articolo in esame è volto a rafforzare l'azione di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche per l'acquisto e l'utilizzo delle autovetture di servizio.

Con il comma 1 si introduce una novella al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012). Nel dettaglio, sono apportate alcune modifiche a decorrere dal 1° maggio 2014: in primo luogo, la riduzione ulteriore del limite massimo di spesa, con l'abbassamento del parametro percentuale di riferimento dal 50 al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011; in secondo luogo, si prevede la disapplicazione delle predette misure di contenimento della spesa in relazione alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, per le autovetture previste per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da

ANAS S.p.A. e sulla rete di strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. Inoltre, la norma dispone che tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Si prevede, altresì, che i contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame possono essere ceduti alle Forze di polizia, anche senza l'assenso del contraente privato, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

Con il comma 2 si prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di individuare il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Restano ferme le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1 dell'articolo in commento. E' stato inoltre specificato che, decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, qualora il predetto D.P.C.M. non risulti adottato, opera in ogni caso il limite delle cinque unità sopraindicato.

ASFEL
ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Art. 19.
Riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane

01. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 13 è abrogato;
b) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico»;
c) al comma 24 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico»;
d) al comma 136 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico».

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 150 sono inseriti i seguenti:
"150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente.

L'articolo 19, commi 01 e 1, reca modifiche in materia di città metropolitane, province e comuni (legge n. 56/2014).

Il comma 1 individua il contributo alla finanza pubblica a carico di province e città metropolitane conseguenti alle misure recate dalla legge n. 56/2014, pari a 100 milioni di euro per il 2014, 60 milioni di euro per il 2015 e 69 milioni a decorrere dal 2016 (nuovo comma 150-*bis* dell'articolo 1 L. n. 56/2014).
Secondo la relazione tecnica, i predetti importi conseguono ai soli risparmi derivanti dal venir meno dell'elettività diretta dei consigli provinciali e dalla gratuità degli organi delle città metropolitane e delle province.
Gli importi sono inoltre inclusi in quelli dell'art. 47, che disciplina il concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica (si rinvia in proposito alla relativa scheda di lettura). La definizione delle modalità di riparto del contributo è demandata ad un decreto del Ministero (recte: Ministro) dell'interno, di concerto con il Ministero (recte: Ministro) dell'economia e delle finanze.
Le modalità di recupero delle somme sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, cui la legge n. 56/2014 demanda la definizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dei criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle province ad altri enti (nuovo comma 150-*ter*, art, 1, L. 56/2014). Il DPCM deve essere emanato entro il termine – ordinatorio – dell'8 aprile 2014.

Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte, con il comma 01, ulteriori modifiche.
È in primo luogo soppressa la previsione, nell'ambito del procedimento di istituzione delle città metropolitane, di una conferenza statutaria incaricata di redigere, entro il 30 settembre 2014, una proposta di statuto della città metropolitana (comma 01, lettera *a)*, che abroga il comma 13 dell'art. 1 L. n. 56/2014).
La conferenza avrebbe dovuto essere costituita da un numero di componenti pari a quelli previsti per il consiglio metropolitano ed eletta secondo le disposizioni previste per il consiglio metropolitano medesimo (elezioni di secondo grado, con diritto di elettorato attivo e passivo dei sindaci e consiglieri comunali).
Secondo la relazione illustrativa dell'emendamento del Governo approvato al Senato, la soppressione della conferenza statutaria è dovuta al fatto che tale conferenza era inizialmente legata all'ipotesi di consentire ai comuni di esercitare la scelta di far parte o meno della città metropolitana, ipotesi contemplata nel testo approvato dalla Camera ma poi soppressa dal Senato.
In secondo luogo, si interviene sulla disciplina della gratuità degli incarichi di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, specificando che gli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti e agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, restano a carico della città metropolitana (comma 01, lettera *c)*, che modifica l' art. 24 L. 56/2014).
I permessi retribuiti e gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono quelli di cui agli articolo 80 e 86 del TUEL. Risultano dunque esclusi dagli oneri a carico della città metropolitana i rimborsi per le spese di viaggio e per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali (artt. 84 e 85 TUEL).
Uguale disciplina è dettata per il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, che restano in carica, a titolo gratuito, nella fase transitoria di istituzione della città metropolitana. Anche in tal caso gli oneri per i permessi retribuiti e gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi restano a carico della provincia (comma 01, lettera *b)*, che modifica l' art. 14 L. 56/2014).

Il comma 01 interviene infine sull'obbligo di rideterminare gli oneri connessi allo *status* degli amministratori locali al fine di assicurare l'invarianza di spesa, obbligo che grava sui comuni per i quali la legge n. 56/2014 ha introdotto un aumento del numero dei consiglieri e degli assessori. Confermando quanto previsto dalla già richiamata circolare del Ministero dell'interno del 24 aprile 2014, viene precisato che, ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori, gli oneri relativi ai permessi retribuiti e agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, di cui agli artt. 80 e 86 TUEL.
Secondo la relazione illustrativa dell'emendamento del Governo approvato al Senato, detti oneri non possono essere considerati ai fini del parametro di riferimento per l'invarianza della spesa, trattandosi di oneri estremamente variabili in quanto collegati all'attività che l'amministratore è chiamato a svolgere nel corso della consiliatura o all'attività lavorativa dell'amministratore.
Restano invece incluse nel computo degli oneri da considerare ai fini dell'invarianza della spesa le indennità e i gettoni, i rimborsi per le spese di viaggio e per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali.

Art. 20.
Società partecipate

*1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza e del contenimento della spesa pubblica, le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e le società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'**articolo 2359, 1° comma, n. 1), del codice civile**, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'**articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, ed enti pubblici economici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, realizzano, nel biennio 2014-2015, una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché' gli accantonamenti per rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4per cento nel 2015. Nel calcolo della riduzione di cui al periodo precedente sono inclusi i risparmi da realizzare ai sensi del presente decreto.*

2. Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al comma 1, si fa riferimento alle voci di conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013.

3. Entro il 30 settembre di ciascun esercizio le società di cui al comma 1 provvedono a distribuire agli azionisti riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi di spesa conseguiti in attuazione di quanto previsto al medesimo comma 1. In sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 le stesse società provvedono a distribuire agli azionisti un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato.

4. Le società a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato provvedono per ciascuno degli esercizi considerati a versare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato gli importi percepiti dalle proprie controllate ai sensi del presente articolo.

5. Per il biennio 2014-2015, i compensi variabili degli amministratori delegati e dei dirigenti per i quali è contrattualmente prevista una componente variabile della retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 30per cento ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti commi.

6. Il Collegio sindacale verifica il corretto adempimento dei commi precedenti dandone evidenza nella propria relazione al bilancio d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate.

*7. **Il** presente **articolo** non si applica alle società per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale **e alle loro controllate, nonché a Consip S.p.A. e agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9. Alle finalità di cui al presente articolo, la RAI S.p.A. concorre secondo quanto stabilito dall'articolo 21.***

7-bis. Ferme restando le modalità di determinazione dell'importo da distribuire e di versamento dello stesso previste ai commi 3 e 4, in caso di incremento del valore della produzione almeno pari al 10 per cento rispetto all'anno 2013, le società di cui al comma 1 possono realizzare gli obiettivi del presente articolo con modalità alternative, purché tali da determinare un miglioramento del risultato operativo.

Per rendere possibile una maggiore efficienza e il contenimento della spesa pubblica, il comma 1 prevede la realizzazione, nel biennio 2014-2015, di un contenimento dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, da parte delle società a totale partecipazione, diretta o indiretta, dello Stato e delle società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli enti pubblici economici. Si precisa, al riguardo, che la suddetta disposizione non si applica alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.
La disposizione prevede inoltre che tali riduzioni devono essere in misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015, specificando altresì che nel calcolo della riduzione sono inclusi i risparmi da realizzare ai sensi di quanto previsto dal decreto di cui trattasi.

Ai fini della quantificazione del risparmio previsto dal comma 1, il 2° comma evidenzia che occorre far riferimento alle voci del conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per il 2013.

Ai sensi del comma 3, le società tenute alla realizzazione dei risparmi di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun esercizio, provvedono a distribuire agli azionisti riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi di spesa conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui sopra. Inoltre, si dispone che le società medesime, in sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015, provvedano a distribuire agli azionisti un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato.

Il comma 4 prevede che le società a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato versino, per ciascuno degli esercizi considerati, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato gli importi percepiti dalle proprie controllate ai sensi dell'articolo in commento.

Il comma 5 prevede che i compensi variabili degli amministratori delegati e dei dirigenti, per il biennio 2014-2015, sono collegati in misura non inferiore al 30 per cento ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui ai commi precedenti.

La normativa del comma 6 affida al collegio sindacale la verifica del corretto adempimento dei commi precedenti, prevedendo che ne sia data evidenza nella pertinente relazione al bilancio d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate.

Infine, la norma del comma 7 specifica l'esclusione:

- delle società – comprese le loro controllate -nonché per le quali alla data del 24 aprile 2014 risultino già avviate procedure per l'apertura del capitale ai privati;
- di Consip s.p.a. e gli altri soggetti aggregatori che svolgono il ruolo di centrale di committenza in materia di appalti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9;
- della Rai S.p.A., la quale, precisa la norma, concorre alle finalità di risparmio perseguite dall'articolo in esame secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 21.

Il comma 7-bis, introdotto dal Senato, dispone che le società considerate nell'articolo in commento possono realizzare gli obiettivi ivi previsti anche con modalità diverse da quelle della riduzione dei costi operativi, fermo restando gli obblighi di versamento agli azionisti e quelli di versamento all'entrata del bilancio dello Stato previsti, rispettivamente, dai commi 3 e 4.

ASFEL
ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Art. 22
Riduzione delle spese fiscali

2. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dal seguente: «5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. ***Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU.***

ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

L'articolo 22 al comma 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione concernente i predetti terreni. Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la previsione dell'esenzione dall'IMU per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadono in zone montane o di collina. Dalle disposizioni in esame deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal 2014. Un decreto del Ministero dell'interno stabilirà le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei Comuni nei quali ricadono i terreni a proprietà collettiva (non situati nelle zone montane e di collina) esentati.

Art. 23

Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 31 ***luglio*** *2014 predispone,* ***anche ai fini di una loro valorizzazione industriale,*** *un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure:*

a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;

b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;

c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.

1-bis. Il programma di cui al comma 1 è reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015.

La disposizione in esame prevede che il Commissario straordinario per la spending review di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, predisponga entro il 31 luglio 2014 un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT, e ciò al fine di individuare concrete misure volte, in particolare, alla riduzione ovvero all'aggregazione dei citati organismi, alla cessione di rami d'azienda, al trasferimento di funzioni e attività di servizi e infine all'efficientamento della loro gestione.

La disposizione fa salva, in ogni caso, la normativa vigente in materia di alienazione di partecipazioni vietate di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il comma 1-bis, prevede che il programma di razionalizzazione approntato dal Commissario per la razionalizzazione della spesa sia reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di un suo inserimento nell'ambito del patto di stabilità e crescita interno, con il disegno di legge di stabilità per il 2015.

Art. 24.
Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche Amministrazioni

*1. All'**articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191**, e successive modificazioni ed integrazioni,dopo le parole: "b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'**articolo 1,comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266**, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato" sono inserite le seguenti: "che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni".*

*2. All'**articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191**, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*
*a) al **comma 222-bis**, dopo l'ottavo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza.";*
*b) dopo il **comma 222-ter** è inserito il seguente:*
*«222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprietà degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al primo periodo i presìdi territoriali di pubblica sicurezza **e quelli destinati al soccorso pubblico** e gli edifici penitenziari. I piani di razionalizzazione nazionali sono trasmessi all'Agenzia del demanio per la verifica della compatibilità degli stessi con gli obiettivi fissati dal presente comma. Entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano, l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati della verifica. In caso tale verifica risulti positiva, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano. Nel caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi individuati nei piani di razionalizzazione positivamente verificati, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei predetti piani, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio.»*

2-bis. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, è sostituito dal seguente: «Art. 2-bis. – (Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione). – 1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia,

possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano».

*2-**ter. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole:***
«comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al» sono soppresse.

*3. All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, **articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98** dalla **legge 15 luglio 2011, n. 111**, sono apportate le seguenti modificazioni:*
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime Amministrazioni comunicano inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato,in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché' l'ammontare dei relativi oneri.";
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il piano generale può essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano, ove non risultino già affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.";
c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla stessa gestiti confondi diversi da quelli di cui al comma 6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri".

*4. All'**articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 7 agosto 2012, n. 135**, sono apportate le seguenti modificazioni:*
a) al comma 4 le parole "1° gennaio 2015" sono sostituite con le parole "1° luglio 2014";
*b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'**articolo 1, comma 2, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165**, in quanto compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della presente disposizione.".*

5. Al fine della riduzione della spesa per il deposito legale di stampati e documenti:
*a) agli istituti depositari previsti dal regolamento attuativo dell'**articolo 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n.106**, è consegnata una sola copia di stampati e di documenti a questi assimilabili;*
b) per l'archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le ristampe inalterate di tutti i documenti stampati in Italia.

L'articolo in questione reca disposizioni in materia di contenimento della spesa per le locazioni passive e per la manutenzione degli immobili, nonché in tema di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche.

Il primo comma, in particolare, nel modificare l'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, introduce l'obbligo di effettuare indagini di mercato per l'individuazione della soluzione allocativa maggiormente vantaggiosa tramite la consultazione di sistemi informatici messi a disposizione dall'Agenzia del demanio, nei quali sono presenti le informazioni relative ad immobili disponibili sul mercato offerti in locazione per le esigenze delle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 2:

a) rafforza l'obbligo di predisporre piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi poste a carico delle Amministrazioni dello Stato con l'art. 2 comma 222 bis della legge 191/2009. Adesso si prevede che qualora l'Agenzia del Demanio constati l'inadempimento dell'obbligo, questa effettua la segnalazione alla Corte dei Conti;

b) entro due mesi dall'entrata in vigore di questo provvedimento, le Amministrazioni dello Stato predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per l'efficientamento della presenza territoriale, attraverso utilizzo immobili pubblici disponibili, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, la chiusura di uffici in locazione passiva ed altre misure volte ad ottenere almeno la riduzione del 50% della spesa per locazioni. Il piano deve essere trasmesso all'Agenzia del Demanio che entro 60 giorni dalla sua presentazione comunica al MEF se è compatibile con gli obiettivi della presente norma. Nel caso in cui il piano non sia presentato o non rispetti gli obiettivi di risparmio fissati con questa norma, il Ministero dell'Economia effettua una riduzione sui capitoli relativi alla spesa per acquisto di beni e servizi al fine di garantire i risparmi attesi.

I commi 2-bis e 2-ter, recano norme in materia di recesso dalle locazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
In particolare comma 2-bis, modificando il citato articolo 2-bis del D.L. n. 120 del 2013, interviene in tema di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso. La nuova formulazione del testo prevede per le amministrazioni pubbliche inserite annualmente dall'ISTAT nel conto economico consolidato (e quindi non più solo le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali) e gli organi costituzionali, la facoltà di comunicare entro il 31 luglio 2014 il preavviso (ai fini del recesso) dai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il recesso si perfeziona allo spirare dei sei mesi (180 giorni) successivi al preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole contrattuali che lo limitino o lo escludano.
Conseguentemente, il comma 2-ter modifica il citato comma 389 della legge di stabilità 2014 sopprimendo il riferimento – ai fini dell'applicazione della norma – al comma 1 dell'articolo 2-bis del D.L. n. 120 del 2013.

La norma contenuta nel comma 3 interviene sulla disciplina relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. In particolare:
- la lettera *a)* introduce l'obbligo, in capo alle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le Agenzie anche fiscali (ed esclusi il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente a settori specifici di competenza), di comunicare

semestralmente gli interventi manutentivi effettuati direttamente (ossia non per il tramite dell'Agenzia del demanio quale «manutentore unico») sia sugli immobili di proprietà dello Stato in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo;
- la lettera *b)* introduce la possibilità di revisionare in corso d'anno il piano triennale generale degli interventi manutentivi di cui al citato articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, sentiti i provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute e imprevedibili esigenze manutentive di natura prioritaria rispetto agli interventi programmati e non ancora avviati;
- la lettera *c)*, per finalità di semplificazione in termini di tempi e costi amministrativi, prevede, in deroga all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'ampliamento del ruolo di «centrale di committenza» dell'Agenzia del demanio, introducendo la possibilità di stipulare accordi quadro, non solo per l'individuazione degli operatori che realizzeranno gli interventi, ma anche per l'individuazione dei professionisti a cui eventualmente affidarne la progettazione.

Il comma 4, lettera *a)*, interviene sull'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, anticipando al 1º luglio 2014 il termine originariamente previsto dalla suddetta disposizione (1º gennaio 2015) per la riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, incluse le Autorità indipendenti e la Consob.
Il comma 4, lettera *b)*, estende l'applicazione -- in quanto compatibili -- dei commi da 4 a 6 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 2012 (disposizioni volte al contenimento della spesa per locazioni passive) anche alle regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni e agli enti del Servizio sanitario nazionale, precedentemente esclusi dal comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto-legge. Relativamente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è previsto invece che le medesime possano adottare misure alternative di contenimento della spesa per locazioni che garantiscano lo stesso livello di risparmi determinato con riguardo agli altri soggetti di cui ai citati commi.

Al fine di ridurre la spesa per il deposito legale di stampati e documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, il comma 5 prevede: alla lettera *a)* la consegna agli istituti depositari di una sola copia di tali atti; alla lettera *b)*, per l'archivio nazionale della produzione editoriale, la non necessità del predetto deposito per le ristampe inalterate dei documenti stampati in Italia.

Art. 26
Pubblicazione telematica di avvisi e bandi

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 66, il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
"7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.";
b) all'articolo 122, il comma 5, e' sostituito dai seguenti:
"5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.".

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

1-ter. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La lettera a) del comma 1 prevede una modifica all'art. 66, comma 7 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i.che attiene alle modalità di pubblicazione degli avvisi e bandi pubblici.

L'attuale disposizione vigente stabilisce che gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico dell'Osservatorio anche: "per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti". L'intento è quello di consentire un risparmio di spesa alle stazioni appaltanti che già adempiono all'obbligo di legge di trasparenza e pubblicità nelle modalità indicate.
Ne è dimostrazione l'aver introdotto un nuovo comma 7-bis che prevede il rimborso alle stazioni appaltanti delle spese per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale degli avvisi e bandi di gara a carico dell'aggiudicatario entro un termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.
Inoltre il nuovo disposto normativo stabilisce che ulteriori informazioni devono essere pubblicate solo in via telematica e senza oneri aggiuntivi per le stazioni appaltanti.
Alla lettera b) del presente comma viene introdotta una modifica all'art. 122 comma 5 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che riguarda la disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia.
Analogamente alla precedente lettera a) per i bandi che attengono a contratti di importo pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti provvederanno alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio. Pertanto viene eliminato l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di pubblicazione, per estratto, di tali bandi ed avvisi su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo dove si eseguono i lavori.
Nella modifica dell'art. 122 comma 5, analogamente alla modifica dell'art 66 comma 7, è stata introdotta la previsione che ulteriori informazioni devono essere pubblicate esclusivamente in via telematica, senza oneri aggiuntivi per le stazioni appaltanti.
Infine, come per l'art. 66 comma 7 modificato, è stato introdotto un comma 5-bis il quale prevede che le spese per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi e bandi di gara sono rimborsate dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Il comma 1 bis stabilisce che le disposizioni contenute in questo articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Il comma 1-ter, fa salvi gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 27.
Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni

*4. **A decorrere dalla data di cui al comma** 2, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.*

9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014.".

Il comma 4 dispone specifici adempimenti per le amministrazioni che consentono di avviare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti e la comunicazione, entro il giorno 15 di ciascun mese, da effettuare mediante la piattaforma elettronica, delle informazioni relative ai debiti non estinti certi, liquidi ed esigibili, in essere alla stessa data, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002.A tal fine è autorizzata la spesa di un milione di euro. Oltre al rafforzamento dell'obbligo di certificazione dei debiti è sancito l'obbligo di inserimento della data prevista per il pagamento.

ASFEL
ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Art. 29

Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali

1. Al comma 9 dell'articolo 13 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Con le procedure individuate con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì attribuite agli enti locali le disponibilità di cui al medesimo comma 1 non erogate nelle precedenti istanze.».

L'articolo in esame dispone che per l'anno 2014 possono essere attribuite agli enti locali anche le disponibilità della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 non erogate nelle precedenti istanze.

ASFEL
ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Art. 31
Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate

1. Al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società ***ed enti partecipati*** *da enti locali, la dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata per l'anno 2014 di 2.000 milioni di euro.*

2. L'incremento di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate. Il pagamento concerne:
a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli enti locali delle risorse di cui al comma1. La concessione dell'anticipazione e' subordinata alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate.

4. Le società partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente articolo e all'articolo 32, destinano prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le società partecipate comunicano agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del citato decreto legge n.35 del 2013.

5. I collegi sindacali delle società partecipate dagli enti locali verificano le comunicazioni di cui al comma 4,dandone atto nei propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio.

Per il pagamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società ed enti partecipati sono stanziati 2 miliardi di euro. L'intervento concerne:

- Debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013,
- debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
- debiti fuori bilancio che presentavano il requisito della riconoscibilità al 31 dicembre 2013, ivi inclusi quelli contenuti nei piani di riequilibrio approvati.

Le società partecipate destinano le risorse ottenute prioritariamente all'estinzione dei debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013.

Le normative di cui ai commi da 1 a 3 sono finalizzate a rendere disponibili agli enti locali ulteriori anticipazioni di liquidità, per 2.000 milioni di euro complessivi, per pagare debiti maturati al 31 dicembre 2013 nei confronti delle società partecipate. Le ulteriori anticipazioni incrementano di pari importo la dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35. I criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli enti locali delle predette risorse sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione.

Infine, la disposizione del comma 4 vincola le società partecipate, beneficiarie dei pagamenti in parola a destinare prioritariamente le risorse ottenute al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013. Esse devono, inoltre, comunicare agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. da parte di quest'ultimi nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge n.35 del 2013. Infine, al comma 5, è previsto che i collegi sindacali delle società partecipate dagli enti locali verificano le predette comunicazioni, dandone atto nei propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio.

ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Art. 32

Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6giugno 2013, n. 64, e' incrementata, per l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013,ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013,anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 luglio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 1 tra le Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi,liquidi ed esigibili" e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo.

3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 determina anche l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, derivante da eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente e non ancora erogate alla data di emanazione del suddetto decreto ministeriale, ivi incluse quelle conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui al comma 4, dell'articolo 2, del citato decreto legge n. 35 del 2013, in merito agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3, del medesimo articolo 2, richiesti alle Regioni e Province autonome. L'erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui al presente comma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro sono subordinate, oltre che alla verifica positiva anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 95 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle Regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

4. Sono ammesse alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti del settore sanitario di cui al presente articolo le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180 delle legge 311 del 2004, ovvero ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per un importo massimo pari a quello corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali regionali, destinati nell'anno 2013 al finanziamento del servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Per le finalità del presente comma sono destinati 600 milioni di euro dell'incremento della dotazione del fondo di cui al comma 1.

5. Per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 31, e'autorizzata la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l'anno 2014.

La disposizione del presente articolo prevede un incremento del fondo per l'anno 2014 di 6 miliardi.
L'intervento concerne:

- debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013;
- debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento;
- debiti fuori bilancio che presentavano il requisito della riconoscibilità al 31 dicembre 2013, ivi inclusi quelli contenuti nei piani di riequilibrio approvati.

La normativa del comma 1 – al fine di consentire alle regioni e agli enti locali lo smaltimento di eventuali debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero di debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti – dispone l'incremento di 6.000 milioni di euro della dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013.

Il secondo comma affida ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, la ripartizione del predetto incremento tra le sezioni di cui è composto il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", nonché le modalità di concessione delle anticipazioni concesse.

Tale decreto, ai sensi del comma 3, determina altresì l'eventuale dotazione aggiuntiva per l'anno 2014 della Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, derivante da eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente e non ancora erogate alla data di emanazione del citato decreto ministeriale.

Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa per il settore sanitario, il comma 4stabilisce l'ammissione alle anticipazioni di liquidità delle regioni sottoposte ai piani di rientro (ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi) per un importo massimo corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinate nel 2013 al finanziamento del servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Allo scopo sono destinati al settore 600 milioni di euro.

Infine, per l'anno 2014, il comma 5 prevede una remunerazione di euro 0,5 milioni per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Art. 33

Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario

1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1°ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

2. L'anticipazione di cui al comma 1, e' ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota procapite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.

3. L'anticipazione di cui al comma 1 e' concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulla dotazione per l'anno 2014, del fondo di rotazione di' cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 integrato con le risorse di cui al comma 1.

4. L'importo attribuito e' erogato all'ente locale il quale e' tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse.

5. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sul versamento in entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovrà avvenire a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate,per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

6. Alla copertura degli oneri di cui ai comma 1, si provvede quanto a 100 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13,del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e quanto a 200 milioni

di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all' articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, come incrementato dall'articolo 13, comma 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28ottobre 2013, n. 124, relativo alla medesima Sezione.

7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' abrogato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 17-sexies, del decreto-legge n. 35 del 2013, che permette anche ai comuni dissestati di accedere al fondo di liquidità concesso dalla Cassa depositi e prestiti, è risultata inapplicabile. Si rende pertanto necessario, al fine di facilitare anche negli enti dissestati il pagamento dei loro debiti, modificare il procedimento attuativo onde raggiungere proficuamente la finalità del decreto n. 35/2013, ricorrendo a procedure già poste in essere per l'attribuzione ai comuni in pre-dissesto del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, il primo comma prevede che agli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario dal 31 ottobre 2009 sia attribuita un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatori per il pagamento dei debiti.

Il comma 2, individua nella massa passiva censita e nella dimensione demografica i criteri per ripartire le somme disponibili tra gli enti dissestati.

Il comma 3 dispone che sia il Ministero dell'interno a concedere ed erogare l'anticipazione di liquidità.

Al comma 4 si introducono tempi stringenti per il passaggio dal comune alla gestione commissariale, mentre al comma 5 si fissano i tempi della restituzione ed il tasso di interesse da corrispondere.

La disposizione del comma 6 dà atto della copertura finanziaria della norma, mentre il comma 7 abroga una disposizione che disciplinava in precedenza l'intervento, oramai superata.

Ai sensi del comma 8, inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Infine il comma 9 costituisce una norma di chiusura in quanto per gli altri aspetti procedimentali di dettaglio rinvia al decreto interministeriale dell'11 gennaio 2013, emanato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2 del decreto legislativo n.267 del 2000.

ASFEL
ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Art. 39
Crediti compensabili

1. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al primoperiodo, sono soppresse le parole "maturati al 31 dicembre 2012".

1-bis. Agli articoli 28-quater, comma 1, e 28-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

La normativa in esame modifica la disciplina recata dall'articolo 28-quinquies, comma 1, del DPR 602 del 1973 che prevede la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario. In particolare, attraverso l'eliminazione del riferimento ai crediti maturati al 31 dicembre 2012, viene estesa la possibilità di effettuare la predetta compensazione anche ai crediti maturati successivamente a tale data.

Il comma 1-bis amplia il novero delle amministrazioni nei confronti delle quali si potrà applicare la disciplina della compensazione dei crediti con le somme dovute dai contribuenti in diverse fasi del procedimento tributario, ovvero con le somme iscritte a ruolo. In conclusione si potrà esperire la procedura di compensazione dei crediti (certificati) non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; in precedenza, tali procedure potevano attivarsi solo nei confronti dei crediti certificati vantati nei confronti di Stato, enti pubblici nazionali, regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 40

Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati

*1. All'**articolo 9, comma 02, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 6 giugno 2013, n. 64**, le parole "31 dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2013".*

Il presente articolo, sostituendo il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 9, comma 02, del D.L. n. 35 del 2013, estende la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 28-quater del DPR n. 602/1973, notificate entro il 30 settembre 2013.

ASFEL
ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Art. 41
Attestazione dei tempi di pagamento

1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché ***l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33****. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.*

2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che,sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e'applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilità interno.

4. Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione contenente le informazioni di cui al comma 1 e le iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. La trasmissione della relazione e l'adozione da parte degli enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto della direttiva ***2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,*** *sui tempi di pagamenti costituisce adempimento regionale, ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,* ***le cui disposizioni continuano ad applicarsi*** *a decorrere* ***dall'esercizio*** *2013* ***ai sensi dell'****articolo 15, comma 24, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

La norma introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a

transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il c.d. indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che indica i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

Il comma 1 prevede che tale obbligo decorra dal 2014 e riguardi le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001. In caso di superamento dei termini, si prevede che nelle relazioni al bilancio consuntivo o di esercizio delle pubbliche amministrazioni debbano altresì essere indicate le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti; dette attestazioni sono sottoposte a verifica contabile da parte dell'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Ai sensi del comma 2, in caso di ritardi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, nell'anno successivo a quello di riferimento, le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Inoltre, è previsto, ai sensi del comma 3, un meccanismo incentivante per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno volto a prevedere che la riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è applicata esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento.

Il comma 4 dispone che le Regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettano al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali una relazione contenente le informazioni sull'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini: la trasmissione di tale relazione, nonché l'adozione delle misure necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo nel rispetto della sopracitata direttiva europea 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali rientrano tra gli adempimenti - da parte delle regioni – ai quali è subordinata l'attribuzione di una quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Art. 42.
Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:
a) il codice progressivo di registrazione;
b) il numero di protocollo di entrata;
c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
f) l'oggetto della fornitura;
g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
h) la scadenza della fattura;
i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13Agosto 2010, n. 136;
n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16gennaio 2003, n. 3;
o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

La disposizione in esame prevede per tutte le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1º luglio 2014, l'obbligo di protocollare le fatture all'atto del ricevimento e di annotarle nel registro unico delle fatture. Quest'ultimo registro deve essere integrato con il sistema informativo-contabile della pubblica amministrazione, in modo da sistematizzare i diversi adempimenti. Apposite funzionalità per la gestione del registro delle fatture saranno messe a disposizione delle pubbliche amministrazioni a livello centralizzato attraverso la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, con una ricaduta positiva soprattutto a favore degli enti di piccole e medie dimensioni.

Art. 43
Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali

1. L'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e' sostituito dal seguente:
*«**Art. 161. – (Certificazioni di bilancio). –** 1. I comuni, le province, **le città metropolitane,** le unioni di comuni e le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed a trasmetterli al Ministero dell'interno. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario.*

2. Le modalità per la struttura, la redazione, nonché la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Anci e dell'Upi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. La mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e delle province, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.

4. I dati delle certificazioni sono resi noti sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

5. I certificati al rendiconto della gestione degli enti locali dell'esercizio finanziario 2014 e degli esercizi seguenti sono trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'esercizio successivo, mentre la data di scadenza perla trasmissione dei certificati al bilancio di previsione resta fissata con il decreto ministeriale di cui al comma 2.".

ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

La norma riformula l'articolo 161 del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), relativo alle certificazioni di bilancio, al fine di accelerare i tempi di acquisizione delle certificazioni relative al rendiconto della gestione.

Ai sensi del 1° comma, la nuova formulazione mantiene fermo che le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario.

Il comma 2 prevede che la definizione delle modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni siano stabilite con decreto del Ministro dell'interno, previo parere (anziché d'intesa, come previsto dalla normativa previgente) dell'ANCI e dell'UPI, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Per il comma 3, la mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e delle province, comporta, come già previsto, la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie dovute dal Ministero dell'interno, a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.

Per quanto concerne la pubblicità dei dati delle certificazioni, la nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 161 del TUEL prevede che essi siano resi noti, a cura del Ministero dell'interno, sul sito internet della Direzione centrale della finanza locale, anche ai fini del loro inserimento nella banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 13 della legge di contabilità nazionale.

L'innovazione risiede, ai sensi del 5° comma, nella previsione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, di un termine specifico per la trasmissione al Ministero dell'interno delle certificazioni relative al rendiconto della gestione da parte degli enti locali, fissato al 31 maggio dell'esercizio successivo, termine invece prima stabilito con un annuale decreto del Ministro dell'interno e generalmente fissato ad ottobre/novembre.
La data per la trasmissione dei certificati al bilancio di previsione resta invece fissata con il decreto legislativo n. 267 del 2000.

ASFEL
ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Art. 48.
Edilizia scolastica

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:

«14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, ***sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali,*** *con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.».*

2. Per le finalità e gli interventi di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto legge. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino all'importo massimo di 300 milioni di euro, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. In esito alla predetta verifica il CIPE riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma articolato per territorio regionale e per tipologia di interventi. Con la stessa delibera sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 229del 2011 e di applicazione di misure di revoca, utilizzando le medesime procedure di cui al citato articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013.

ASFEL
ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

La disposizione del comma 1 prevede, per gli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica, per l'importo complessivo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi del comma 2, e su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, assegna fino all'importo massimo di 300 milioni di euro. L'assegnazione deve essere preceduta dalla verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica individua altresì le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca.